



CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA, ecc. ecc. ecc.

La libertà della stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorché degenera in licenza quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assogetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene non mai per restrizione arbitraria.

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di aver nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia da tenere nei Nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice penale, evitando così la non necessaria deviazione della legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO I. – Delle disposizioni generali.

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.

2. Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina, e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100 a 300.

4. Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, 2.° contro

l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

5. L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch'egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

6. Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato d'appello, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, se nelle altre, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; ciò tutto salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire 300.

8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell'art. 1 dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte, ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopraddetta, sarà punita coll'ammenda di lire 50.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

10. È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai Magistrati o Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di quest'articolo sarà punita con multa da lire 100, a 500, oltre la soppressione dello stampato.

11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti di istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero; e in quanto ai periodici dalla data della loro pubblicazione salvo il prescritto dall'art. 52.

CAPO II – *Della provocazione pubblica a commettere reati.*

13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1 tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si esponcano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una

contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000, se di delitto col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500, se di contravvenzione, con gli arresti, giuntavi l'ammonizione secondo i casi e con multa estensibile a lire 100.

14. La prevocazione per altro a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 183 e 184 del Codice penale sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 4000.

15. Sarà punito colle stesse pene l'impiego di qualunque dei mezzi indicati nell'art. 1 per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l'ordine della successione al Trono, l'autorità costituzionale del re e delle Camere.

CAPO III. – *Dei reati contro la Religione dello Stato, gli altri Culti, ed il buon costume.*

16. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'articolo 1 di questo Editto commetta uno dei crimini contemplati negli articoli 164 e 165 del Codice penale sarà punito secondo i casi cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000.

17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo Editto sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia secondo le circostanze.

Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire 1000.

18. Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 deridesse od oltraggiasse alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con una multa estensibile a lire 500.

CAPO IV. – *Offese pubbliche contro la Persona del Re.*

19. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 si sarà reso colpevole di offesa verso la Sacra Persona del Re o Reale Famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1000 e non maggiore di lire 3000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

20. Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con una multa da lire 100 a 1000.

CAPO V. – *Offese pubbliche contro il Senato o la camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i Membri del Corpo Diplomatico.*

21. Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo Editto oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati sarà punito colle pene di cui nell'art. 19.

22. Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

23. Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

24. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento della famiglia sarà punita colle pene di cui all'art. 17.

25. Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1000.

26. Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPO VI. – *Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.*

27. Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 del presente Editto si renderà colpevole del reato contemplato nell'art. 617 del Codice penale, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire 200 a lire 2000.

28. Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nel detto art. 1, si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli articoli 616, 618 e 620 del Codice penale, sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000; e se si tratterà d'ingiurie, cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a lire 500.

29. Nei casi di offesa contro i depositarii o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPO VII. – *Disposizioni speciali.*

30. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque e altro scritto stampato per ordine delle medesime.

31. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati.

32. Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.

Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

33. In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

34. Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

CAPO VIII. – *Delle pubblicazioni periodiche.*

35. Qualunque suddito del Re il quale sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti civili qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purché si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

36. Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico, dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:

1.° Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente.

2.° La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo.

3.° Il nome e la dimora del gerente responsabile.

37. Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.

38. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'Interno, a diligenza del gerente o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.

Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

39. Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gl'interessati potranno presentare un redattore responsabile all'Avvocato Fiscale generale nelle residenze dei Magistrati d'appello, nei capi-luoghi di provincia agli Avvocati Fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

40. Chiunque, senza aver adempito al prescritto dell'art. 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, nel facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

41. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300.

42. Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, o dell'Avvocato Fiscale, o del Giudice di mandamento secondo la distinzione stabilita nell'art. 59.

Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

43. I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunci in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunci sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunci nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà unita con una multa non minore di lire 100, e non maggiore di lire 1000.

44. Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

45. Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da un'autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art. 43.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

46. In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

47. Tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

48. In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

49. I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

50. L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPO IX. Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.

51. Ogni oggetto contemplato nell'art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nell'art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

52. L'Avvocato Fiscale generale, l'Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell'intervallo sovra espresso, fare procedere al sequestro di

tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto, nel quale caso, entro il termine di 24 ore si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

53. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

- *omissis* -